



CITTA' DI GIMIGLIANO

(Prov. CZ)

Via Maria SS di Porto

Telefono 0961/995014-Fax 0961/995120

Pec: segreteria.gimigliano@asmepec.it

Mail: segreteria@comune.gimigliano.cz.it

**BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO
ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2021**

(art. 11, legge 9 dicembre 1998 n. 431)

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto l'art. 11 della legge 9/12/1998, n. 431;
- Vista la legge regionale della Regione Calabria n. 1/2006;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale Calabria n. 206 del 27/03/2006;
- Vista la legge 06/08/2008, n. 133;
- Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 12 agosto 2020;
- Vista la determinazione del responsabile dell'Area Amministrativa n. 219 del 28/12/2021 con la quale è stato approvato lo schema del presente bando pubblico;

RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, ed entro 60 giorni (28 febbraio 2022) i soggetti in possesso dei requisiti sotto riportati possono presentare istanza per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo le modalità di seguito indicate e fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

Articolo 1 - Finalità del bando pubblico

Il fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, è finalizzato all'assegnazione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione.

Articolo 2 - Beneficiari

I beneficiari devono essere in possesso alla data della presentazione della domanda dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani o di uno Stato appartenente all'Unione Europea, oppure, essere cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea in possesso di un regolare permesso/carta di soggiorno ai sensi del vigente decreto legislativo n. 286/1998 e s.m.i., oppure titolari di protezione internazionale (status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria). I cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea devono essere residenti da almeno 10 (dieci) anni sul territorio nazionale o da almeno 5 (cinque) anni nel territorio della Regione Calabria (art. 11, comma 13, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);
- b) essere titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
- c) essere residenti nel Comune di Gimigliano e in particolare nell'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione;
- d) non essere assegnatari di un alloggio di ERP a canone sociale;
- e) non essere assegnatari di un alloggio comunale;
- f) non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un'unità immobiliare. Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:
 - titolarità di un diritto reale di "nuda proprietà";
 - titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;

- titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;
 - proprietà di un alloggio accatastato presso l'Ufficio del Territorio come inagibile oppure oggetto di un provvedimento del Sindaco che ne abbia dichiarato l'inagibilità o l'inabitabilità;
- g) avere un patrimonio mobiliare complessivamente non superiore ad euro 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.i.;
- h) valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.i. non superiore ad euro 17.000,00;
- i) valore ISEE (Indicatore della Situazione economica equivalente), valore ISE (Indicatore della situazione economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.i., rientranti entro i valori di seguito indicati:

FASCIA A
Valore ISE inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS Incidenza Canone/Valore ISE non inferiore al 14%
FASCIA B
Valore ISEE non superiore ad € 15.000,00 Valore ISE superiore alla somma di due pensioni minime INPS e non superiore ad € 17.000,00 Incidenza Canone/Valore ISE non inferiore al 24%

Ai soli fini del fondo regionale per la locazione, il valore ISEE della precedente tabella risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:

- i.1) presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;
- i.2) presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni;

Le condizioni di alle lettere precedenti i.1) e i.2) non sono tra loro cumulabili. L'anno di produzione dei redditi del nucleo familiare da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 30% del valore ISEE è per quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.).

I requisiti di cui al presente articolo sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.i., ad eccezione del requisito di cui alla lettera b) che si riferisce al soggetto richiedente il contributo.

Non sono efficaci:

- a) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del presente bando;
- b) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari e economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del presente bando.

Articolo 3 - Ammontare del contributo

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.i.:

FASCIA A
Il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un massimo di euro 3.100,00;
FASCIA B
Il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di euro 2.325,00.

Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiore a 15 giorni.

Articolo 4 - Estensione dei beneficiari in ragione dell'emergenza Covid-19 - anno 2021

Limitatamente all'anno 2021 l'accesso ai contributi di che trattasi è ampliato (comma 4, art. 1 del DM 19/07/2021), rispetto ai criteri di accesso già fissati dalla DGR 206/2006, anche ai soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente non superiore a 35.000,00 euro, che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del

proprio reddito IRPEF superiore al 25%. La riduzione del reddito può essere certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020.

L'ammontare del contributo concedibile a detti soggetti è in misura proporzionale alla perdita di reddito, per come sopra definita ed accertata dal comune [punto 8) dell'Allegato alla DGR 206/2006].

Il contributo per perdita di reddito IRPEF, in ragione dell'emergenza COVID-19, non è cumulabile con il contributo ordinario e viceversa

Soggetti percettori di reddito di cittadinanza (comma 4, art. 1 del DM 19/07/2021)

I contributi di che trattasi (ordinari e per perdita reddito IRPEF) non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni.

Pertanto i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

Articolo 5 - Canone annuo di locazione

Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno per il quali si richiede il contributo anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata l'istanza.

Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando pubblico, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

Articolo 6 - Decesso

In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell'atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del codice civile.

Articolo 7 - Presentazione dell'istanza e dichiarazione sostitutiva

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, i requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con dichiarazione sostitutiva.

La situazione economica oggetto di dichiarazione è quella riferita al 31/12/2020.

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il Comune effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni. Ferme restando le sanzioni penali previste dal decreto suddetto, qualora dal controllo emerga la non veridicità della dichiarazione effettuata, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Le istanze dovranno essere presentate al Comune di Gimigliano entro il giorno 28 febbraio 2022;

La domanda, debitamente sottoscritta dal richiedente, corredata di fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità e redatta su apposito modulo (secondo lo schema riportato in allegato al presente bando) deve essere presentata secondo le seguenti modalità:

- direttamente all'Ufficio Protocollo presso la sede municipale in via Maria SS. di Porto;
- a messo PEC al seguente indirizzo: segreteria.gimigliano@asmepec.it

Articolo 8 - Istruttoria domande

Il Comune ultimata l'istruttoria delle domande dei concorrenti e verificata la completezza e la regolarità, procede alla formazione di due elenchi di beneficiari previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 4 del presente bando.

Coloro la cui istanza sia stata esclusa, entro 15 giorni dalla data di comunicazione potranno presentare ricorso in opposizione.

Articolo 9 - Erogazione dei contributi

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2021 e comunque cessa con la sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti.

Il contributo verrà erogato esclusivamente ad avvenuto trasferimento dei fondi da parte della Regione Calabria al Comune secondo priorità stabilite dalla Regione Calabria medesima, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Nel caso in cui la Regione Calabria non provvedesse a liquidare, totalmente o parzialmente, a questo Comune le somme necessarie a finanziare il contributo l'istante, seppur in condizione di ammissibilità, non potrà vantare alcun credito nei confronti del Comune di Catanzaro.

Articolo 10 - Informazioni

È possibile chiedere informazioni all'ufficio di Segreteria in Via Maria SS di Porto tel. 0961/995014 durante gli orari di apertura degli uffici.

Il Responsabile dell'Area

DOTT.SSA MARIA COSTANTINA SOLURI

Informativa ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento U.E. 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali:

Titolare del trattamento: Comune di GIMIGLIANO – Via MARIA SS DI PORTO Posta elettronica: segreteria@comune.gimigliano.cz.it PEC: segreteria.gimigliano@asmepec.it
Telefono: 0961/995014

Finalità del trattamento: Sostenere le persone e i nuclei in situazione di difficoltà economica.

I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria, definizione ed archiviazione dell'istanza formulata e per le finalità strettamente connesse.

Base giuridica del trattamento: Il trattamento è autorizzato ed è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri e in particolare alla erogazione di contributi economici (art. 11, legge 9 dicembre 1998, n. 431; decreto 12 agosto 2020 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti).

Categorie di dati personali trattati:

- dati comuni tra cui codice fiscale e generalità; situazione occupazionale, reddituale e patrimoniale;
- dati sensibili: stato di salute e ulteriori dati particolare richiesti per l'individuazione di particolare fragilità o contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica DSU-ISEE;

Destinatari dei dati personali: I dati personali sono comunicati ai competenti Uffici della Regione Calabria, ai fini del monitoraggio sulle risorse assegnate. I dati inoltre, possono essere comunicati ad ulteriori soggetti pubblici o privati autorizzati al trattamento, nei casi previsti dalle vigenti normative.

Trasferimento dati personali a un Paese terzo: I dati personali non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea né ad organizzazioni internazionali.

Periodo di conservazione dei dati: I suoi dati personali potranno essere cancellati esclusivamente nei termini previsti dalla vigente normativa in materia di archiviazione e conservazione.

Diritti dell'Interessato: L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati, limitazione del trattamento, il diritto di opporsi ad un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; il diritto alla cancellazione o alla trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di legge.

L'interessato ha inoltre:

- il diritto di opposizione per motivi legittimi inviando una raccomandata A.R. al Titolare del trattamento sopra indicato.
- il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali.

Obbligatorietà della fornitura dei dati personali e le possibili conseguenze della mancata comunicazione dei dati: Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la conseguenza in caso di mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di effettuare le verifiche previste e pertanto comporta la sospensione del procedimento.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato: Il Comune non utilizza processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.